



REGOLAMENTO DIDATTICO
PERCORSO UNIVERSITARIO ABILITANTE DI FORMAZIONE INIZIALE SU POSTO
COMUNE

Classe di Concorso – A019 – Filosofia e storia
A.A. 2023/2024

Dati generali

<i>Struttura di afferenza</i>
Centro 'Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti', Università degli Studi di Catania
<i>Sede didattica:</i>
Università degli studi di Catania
<i>Profilo professionale</i>
Per ciò che attiene al profilo conclusivo del docente abilitato, alle competenze professionali e agli standard professionali minimi si richiama quanto indicato nell'Allegato A del DPCM 4 agosto 2023
<i>Durata del percorso – Annuale</i>

Requisiti di ammissione

<i>Modalità di ammissione al Percorso</i>
Possono partecipare al percorso formativo i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti, secondo quanto indicato dal DPCM del 4 agosto 2023, art. 7: a) coloro che sono in possesso di una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, o di un titolo equivalente o equipollente, in linea con le classi di concorso in vigore al momento della pubblicazione del bando. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso desiderata può essere verificata attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, facendo riferimento al D.P.R. 19/2016 e al D.M. 259/2017. b) coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento degli stessi titoli menzionati precedentemente. Per coloro iscritti a corsi per ottenere la laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è condizionato al conseguimento di 180 CFU. c) coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 d) coloro che devono conseguire i 30 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
<i>Criteri di riconoscimento di crediti</i>
Il riconoscimento dei crediti avviene nel rispetto di quanto contenuto nell'Allegato B del DPCM 4 agosto 2023 (Linee Guida per il riconoscimento dei crediti).

Nello specifico: i percorsi di formazione disciplinati dal DPCM si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quali, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (allegato A del DPCM del 4 agosto 2023), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri:

a) è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

b) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali, considerate nel loro complesso.

c) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

d) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.

e) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

f) il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2 e 3 del DPCM 4 agosto 2023.

g) per il conseguimento del percorso di 30 CFU previsto dall'art. 7, comma 6 (allegato 2), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a **sei**, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali, considerate nel loro complesso. Per il medesimo percorso, nel caso delle attività formative di tirocinio diretto e indiretto il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a **due**.

h) per il conseguimento del percorso di 30 CFU previsto dall'art. 14, comma 2 (allegato 3), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a **quattro**, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali, considerate nel loro complesso. Per il medesimo percorso, nel caso delle attività formative di tirocinio diretto e indiretto il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a **quattro**.

Organizzazione della didattica

Frequenza

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023, per partecipare all'esame finale è richiesta una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

Modalità di accertamento della frequenza

L'accertamento della frequenza, in relazione alle diverse tipologie di attività formative, rispetta le seguenti modalità:

attività didattica frontale, di laboratorio e di tirocinio indiretto: elenco delle presenze dei frequentanti firmate dal titolare dell'insegnamento, dal titolare del laboratorio e dai tutor;
attività di tirocinio diretto: attestazione della struttura esterna convenzionata presso la quale viene svolto il tirocinio e del tutor/esperto/docente interno alla struttura di riferimento.

Tipologia delle forme didattiche adottate

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali, attività di laboratorio, esercitazioni, autovalutazione e ogni altra modalità prevista dal titolare dell'insegnamento. Viene inoltre utilizzata la piattaforma TEAMS come supporto alla didattica per l'organizzazione e l'erogazione dei materiali didattici del Percorso (slide, articoli, glossari, materiali multimediali, ecc.).

Sono possibili le seguenti tipologie di attività didattica:

1. Lezioni frontali: 1 CFU = 6 ore di attività didattica in aula.
2. Attività di laboratorio: 1 CFU = 12 ore di attività laboratoriale in aula.

Il corso può essere strutturato con modalità telematiche sincrone – fatta eccezione per l'area disciplinare di riferimento della classe di concorso, i tirocini diretto e indiretto – e, comunque, in una percentuale non superiore al 50% del totale.

Tirocinio (diretto e indiretto)

Secondo quanto definito dal DPCM 4 agosto 2023, a seconda della tipologia delle attività da svolgere, il tirocinio è distinto in diretto e "indiretto. Ogni CFU è pari a 12 ore di attività.

1. Il **tirocinio diretto** prevede: osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche; osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.
2. Le attività di **tirocinio indiretto** sono articolate in momenti di riflessione autonoma e guidata, coordinata dai tutor coordinatori. Esse prevedono: attività di documentazione e approfondimento volte, tra l'altro, alla: rielaborazione delle attività svolte, al confronto con i colleghi in formazione, con i tutor dei tirocinanti e i docenti del percorso; alla costruzione di una ragionata documentazione sul percorso formativo svolto sotto forma di portfolio professionale.
3. **Per i percorsi di 60 CFU** l'attività di tirocinio prevede lo svolgimento di 15 CFU/CFA (180 ore) ripartite tra tirocinio diretto, dedicate ad attività formative esterne da svolgersi presso istituti scolastici secondari di secondo grado, e 5 CFU (60 ore) di tirocinio indiretto. Sono riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica 3 dei 20 CFU/CFA.
4. **Per i percorsi di 30 CFU** (Allegato 2) le attività di tirocinio indiretto ammontano a 9 CFU (108 ore).
5. **Per i percorsi di 30 CFU** (Allegato 3) le attività di tirocinio diretto ammontano a 15 CFU (180 ore).

Caratteristiche della prova finale

Come previsto dall'Art. 9. del DPCM 4 agosto 2023 (Modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico):

1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali

multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

4. Per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

5. I soggetti di cui all'art. 7, comma 6, primo periodo del DPCM 4 agosto 2023, acquisiti i trenta CFU, sostengono la prova finale con le modalità di cui all'art. 9. del DPCM 4 agosto 2023.

6. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10.

7. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

8. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Piano ufficiale e Didattica Programmata

Nel rispetto delle disposizioni del DPCM 4 agosto 2023, per l'a.a. 2023-24 i percorsi formativi previsti per la Classe A019 – Filosofia e storia, comprensivi dell'area comune e differenziati in base ai CFU da conseguire, sono strutturati secondo le tabelle allegata al presente Regolamento:

- Allegato 1 – Percorso 60 CFU (All. 1 del DPCM) – PF60
- Allegato 2 - Percorso 30 CFU (articolo 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) – PF30/1
- Allegato 3 - Percorso 30 CFU – primo periodo (All. 3 del DPCM) – PF30/3

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPCM 4 agosto 2023 e le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.